



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 86 della seduta del 03 marzo 2023.

Oggetto: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto "Fondo per il Dopo di Noi" Annualità 2019-2021 – D.P.C.M. 21 novembre 2019 – 21 dicembre 2020 e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2021
Adozione "Programmazione Regionale per il triennio 2019-2021"

Assessore: f.to Dott.ssa Emma Staine

Dirigente Generale: f.to Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: f.to Dott.ssa Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 94324 del 28.02.2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge 8 novembre 2000, n. 328:

- ha assicurato alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali; promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- ha assegnato i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

Premesso che la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

- ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- ha regionalizzato l'art. 38 della Costituzione stabilendo che, in merito al diritto all'assistenza sociale, compete alla Regione, in via esclusiva, la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

Premesso che la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)":

- ha riconosciuto la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- ha disciplinato il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta "Dopo di Noi", la quale ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23 novembre 2016, con il quale sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato;

Visto il **D.P.C.M. 21 novembre 2019** – "Riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi) **Annualità 2019**", pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020, il quale:

- ha attribuito alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, una quota di risorse come da tabella 1 allegata allo stesso decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente;
- ha stabilito che le regioni devono procedere al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ha stabilito all'art. 2 "Programmazione degli interventi", che le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- ha previsto per la regione Calabria uno stanziamento di **euro 1.873.740,00**;

Visto Il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 – “Riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell’art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi) **Annualità 2020**”, pubblicato in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, il quale:

- ha attribuito alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, una quota di risorse come da colonna 3 della tabella 1 allegata allo stesso decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente;
- ha stabilito che le regioni devono procedere al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ha stabilito all’art. 2 “Programmazione degli interventi”, che le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- ha previsto per la regione Calabria uno stanziamento di **euro 2.577.300,00** di cui euro 495.000,00 specificatamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art. 1 comma 2;

Visto Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2021 – “Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell’art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)”, pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022, il quale:

- ha attribuito alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, una quota di risorse come indicate nella colonna D della tabella 1 allegata allo stesso decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente;
- ha stabilito che le regioni devono procedere al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ha stabilito all’art. 2 “Programmazione degli interventi”, che le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- ha previsto per la regione Calabria uno stanziamento di **euro 2.640.670,00** di cui euro 520.500,00 specificatamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art. 1 comma 2;

Rilevato che le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità risultano come di seguito:

- euro 1.873.740,00 per l’anno 2019 come da DPCM del 21.11.2019;
- euro 2.577.300,00 per l’anno 2020 come da D.P.C.M. 21.12.2020;
- euro 2.640.670,00 per l’anno 2021 come da D.M. del 7.12.2021;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato sulla G.U. n. 240 del 13 ottobre 2017;

Visto il capo IV del predetto decreto legislativo relativo al “Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali” e, in particolare, l’articolo 21 che, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la “*Rete della protezione e dell’inclusione sociale*”, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000;

Preso atto che, nel citato articolo 21:

- il comma 5 prevede che “*Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in*

materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

- il comma 6 prevede che la Rete è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
 - a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328/2000;
 - b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
 - c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Considerato che la Regione Calabria, al fine di dare maggiore impulso alle programmazioni sociali regionali e, in modo particolare, al Piano Sociale Regionale 2020-2022, al Piano di contrasto alla povertà, nonché al Piano per le non autosufficienze e disabilità e rendere maggiormente efficace la partecipazione degli organismi (pubblici e non) alla programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei predetti piani, ha ritenuto di istituire delle articolazioni tecniche regionali della Rete, nonché i Tavoli Tecnici Consultivi per gli interventi e i servizi sociali, per il contrasto alla povertà e per le disabilità;

VISTA la D.G.R. n. 234 del 7.6.2022 e la D.G.R. n. 388 del 10.08.2022, con le quali è stata definita l'istituzione e la composizione del “*Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale*”, ai sensi del comma 5, dell'art. 21 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, nonché del “*Tavolo Tecnico Consultivo per il contrasto alla povertà*”, del “*Tavolo Tecnico Consultivo per le disabilità*” e del “*Tavolo Tecnico Consultivo per gli interventi e i servizi sociali*”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare n. 12550 del 18 ottobre 2022, con il quale è stata stabilita, a seguito delle designazioni da parte di tutti i Dipartimenti regionali, gli Enti, Associazioni, Organismi di categoria interessati, la composizione dei predetti tavoli regionali;

VISTA la nota prot. n. 531022 del 28 novembre 2022, in atti, con la quale il Dipartimento Lavoro e Welfare ha notificato alle Direzioni competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la costituzione dei suddetti tavoli;

RILEVATO che:

- il Settore “Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione” del Dipartimento Lavoro e Welfare ha redatto il documento relativo all'utilizzo dei fondi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, avente ad oggetto “Programmazione regionale DOPO DI NOI per il triennio 2019-2021”;
- la predetta programmazione è stata condivisa con il Tavolo Tecnico Consultivo per le disabilità, composto da rappresentanti del Dipartimento Tutela della Salute, delle Associazioni di categoria delle persone con disabilità, da Associazioni del terzo Settore, che nella seduta dell'8 febbraio 2023, come da verbale in atti, ha condiviso la predetta programmazione valutandone positivamente la redazione;
- la stessa programmazione è stata approvata, nella seduta del 22 febbraio 2023, come da verbale in atti, dal Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, composto dall'ANCI, da diversi dipartimenti regionali, da un rappresentante dell'Università della Calabria e presieduta dall'Assessore al Welfare;

VISTO il documento relativo all'utilizzo dei fondi di cui ai DPCM 21 novembre 2019, 21 dicembre 2020 e DMLPS 7.12.2021, avente ad oggetto “**Programmazione DOPO DI NOI della Regione Calabria per il triennio 2019-2021**”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'adozione della citata programmazione;

VISTA la nota prot. n. 52987 del 6 febbraio 2023, in atti, con la quale è stato chiesto al Dipartimento Economia e Bilancio l'iscrizione nel capitolo di entrata E9201012401 e nel Capitolo di uscita U9120200601 del bilancio Anno 2023 dell'importo di euro 2.577.300,00 e nel bilancio Anno 2024 dell'importo di euro 2.640.670,00, relativi alle annualità 2020 e 2021 del Fondo Dopo di Noi, atteso che l'importo di euro 1.873.740,00, annualità 2019, risulta già accertato (accertamento n. 5770/2021) ed impegnato (impegno n. 8161/2021) sui predetti capitoli con Decreto Dirigenziale n. 11399 dell'8 novembre 2021;

RILEVATO che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita a valere sul fondo DOPO DI NOI suindicato come iscritto sui capitoli di entrata E9201012401 e di spesa U9120200601

del bilancio regionale - annualità 2023 e 2024 – con riferimento agli importi di cui alle annualità di riparto 2020 (euro 2.577.300,00) e 2021 (euro 2.640.670,00) di cui ai Decreti suindicati e, con riferimento al riparto 2019, a valere sull'impegno di spesa 8161/2021 per la somma di euro 1.873.740,00;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U9120200601;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di adottare** la "**Programmazione regionale per il Fondo DOPO DI NOI per il triennio 2019-2021**" allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 112/2016;
- **di prendere atto** dell'approvazione del predetto documento, relativo all'utilizzo dei fondi di cui ali DPCM 21 novembre 2019, 21 dicembre 2020 e DMLPS 7 dicembre 2021, avente ad oggetto "**Programmazione regionale per il fondo DOPO DI NOI per il triennio 2019-2021**, da parte del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, costituito ai sensi dell'art. 21 comma 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- **di dare** atto che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita a valere sul Fondo DOPO DI NOI suindicato come iscritto sui capitoli di entrata E9201012401 e di spesa U9120200601 del bilancio regionale – annualità 2023 e 2024 – con riferimento agli importi di cui alle annualità di riparto 2020 (euro 2.577.300,00) e 2021 (euro 2.640.670,00) di cui ai Decreti suindicati e, con riferimento al riparto 2019, a valere sull'impegno di spesa 8161/2021 per la somma di euro 1.873.740,00;
- **di incaricare** il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare della predisposizione di tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente adozione;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato deliberazione
n. 86 del 03 marzo 2023

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino

Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro e Welfare"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

avv. Emma Staine

Assessore al Welfare

emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto "Fondo per il Dopo di Noi" Annualità 2019-2021 – D.P.C.M. 21.11.2019 – 21.12.2020 e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7.12.2021 Adozione "Programmazione Regionale per il triennio 2019-2021".". Riscontro nota prot. 88210 del 24.02.2023, integrata con pec del 27.02.2023.

A riscontro della nota prot. 88210 del 24.02.2023, integrata con pec del 27.02.2023 e relativa alla proposta deliberativa "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto "Fondo per il Dopo di Noi" Annualità 2019-2021 – D.P.C.M. 21.11.2019 – 21.12.2020 e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7.12.2021 Adozione "Programmazione Regionale per il triennio 2019-2021".", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U9120200601", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

 filippo de cello
28.02.2023 12:31:03
GMT+01:00

1 di 1

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Lavoro e Welfare

SETTORE 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione



PROGRAMMAZIONE “DOPO DI NOI” DELLA REGIONE CALABRIA

PER IL TRIENNIO 2019-2021

Sommario

1. Contesto	3
1.1 Quadro normativo di riferimento	3
1.2 Processo di costruzione della programmazione	3
1.3 Integrazione sociosanitaria.....	3
2. Finalità e scelte programmatiche	5
2.1 Finalità del piano	5
2.2 Scelte della programmazione regionale 2019-2020 e 2021.....	5
3. Contesto programmatico di riferimento	6
3.1 Riferimenti programmatici annualità 2019-2020-2021	6
3.1.1 Annualità 2019	6
3.1.2 Annualità 2020	6
3.1.3 Annualità 2021	7
4. Modalità di attuazione degli interventi	8
4.1 Sistema dell'offerta.....	8
4.2 Valutazione Multidisciplinare.....	8
4.3 Progetto Individuale.....	9
4.4 Budget di progetto.....	11
5 Programmazione delle Risorse Finanziarie	12
5.1.1 Annualità 2019	12
5.1.2 Annualità 2020	13
5.1.3 Annualità 2021	14
6 Modalità di individuazione dei beneficiari	16
7 Interventi e servizi programmati	17
7.1 Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione	17
7.2 Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative.....	17
7.3 Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana.....	18
7.4 Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative.....	19
8 Monitoraggio delle risorse	21

1. Contesto

1.1 Quadro normativo di riferimento

La legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

In tale contesto sono pertanto definiti anche i criteri di utilizzo del Fondo per il Dopo di Noi sulla base delle finalità e vincoli di utilizzo contenuti negli atti nazionali, così come descritto successivamente.

Queste misure, in esito alla valutazione multidimensionale, sono inserite nel progetto individuale, di cui all’articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e assicurate attraverso la graduale presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.

Relativamente alle annualità 2016 – 2017 e 2018 del Fondo “Dopo di Noi”, l’intervento regionale si è attuato attraverso la DGR n. 296 del 30 giugno 2017 di approvazione del “Programma della Regione Calabria di cui all’articolo 3 della legge n. 112 del 2016 e del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016”.

Le risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetto "Fondo per il Dopo di Noi", verranno, quindi, gestite in modo integrato attraverso il sistema di governance realizzato in Regione Calabria, ai sensi della Legge regionale n. 23 del 2003, e declinato dal Piano Sociale Regionale 2020-2022 e dai Piani Sociali di Zona relativi al triennio 2021-2023.

La regione Calabria con DGR n. 210 del 2015 e ss.mm.ii., ha provveduto alla ridefinizione degli ambiti territoriali sociali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socioassistenziali, individuando **32 ambiti territoriali sociali**.

1.2 Processo di costruzione della programmazione

La programmazione regionale è stata definita attivando diversi attori, del pubblico e del privato sociale. In modo particolare, il coinvolgimento ha riguardato i componenti del Tavolo consultivo per le disabilità istituito con DGR 234/2022 che, a seguito di un proficuo confronto, ha sviluppato il lavoro di stesura ed elaborazione della presente programmazione. Il nucleo fondamentale delle interlocuzioni e del confronto si è basato sugli aspetti salienti legate alle attività da implementare a livello di Ambito territoriale sociale, di concerto con il sistema legato alle Aziende sanitarie provinciali, sul tema del Dopo di noi. Per concludere il processo di approvazione del Piano è stato condiviso con la Rete regionale per la protezione e l’inclusione sociale.

1.3 Integrazione sociosanitaria

Il Piano Sociale Regionale, redatto ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 recante ad oggetto “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, definisce gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, le modalità di realizzazione di attività volte alla sperimentazione dell’integrazione sociosanitaria, mediante un coordinamento a livello regionale e zonale, nonché la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo Settore.

Uno degli obiettivi del Piano è quello di costruire e/o rafforzare una rete finalizzata al potenziamento delle collaborazioni tra istituzioni pubbliche e i soggetti del Terzo settore, in una logica di sussidiarietà orizzontale, dove siano definiti i criteri organizzativi e le modalità di finanziamento che garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. All'interno di tale obiettivo è ricompreso anche quello relativo all'integrazione sociosanitaria, elemento fondamentale nelle politiche integrate volte al benessere dei cittadini. Ulteriore obiettivo del Piano è avviare la pianificazione territoriale attraverso l'implementazione dei Piani di zona, partendo dalla fase di elaborazione (Ufficio di piano), approvazione (Conferenza dei Sindaci), attuazione, monitoraggio e valutazione (Soggetti del pubblico e privato), e definendo obiettivi, priorità, strategie, azioni, risorse umane e finanziarie per lo sviluppo delle attività in risposta ai bisogni del territorio, secondo una logica di efficienza, efficacia e dell'integrazione sociosanitaria.

Il Piano sociale 2020-2022 guarda, quindi, all'integrazione sociosanitaria, sia da un punto di vista dei rapporti istituzionali che operativo, come un obiettivo strategico cui tendere.

2. Finalità e scelte programmatiche

2.1 Finalità del piano

Le finalità della presente programmazione sono al promozione, su tutto il territorio regionale, e lo sviluppo di modalità di attuazione dei Progetti legati al Dopo di noi, mediante un sistema diffuso e articolato di percorsi di valutazione multidimensionale e progetti personalizzati, che favoriscano l'uscita dal nucleo familiare di origine in vista del venir meno del sostegno familiare.

2.2 Scelte della programmazione regionale 2019-2020 e 2021

Le scelte fondamentali della programmazione, che viene descritta nelle schede successive, vengono condivise, nell'ambito della Rete Regionale dell'Inclusione sociale, con il **“Tavolo Tecnico Consultivo per le disabilità”** di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 234 del 7 giugno 2022 e n. 388 del 10 agosto 2022, composto da un rappresentante del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, da un rappresentante designato dalle Federazioni disabili FISH Calabria, FAND Calabria, AISLA Calabria e ANFFAS Calabria, oltre che da un rappresentante delle Aziende Sanitarie Provinciali e dall'Alleanza Cooperative.

La Regione, in accordo con la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha deciso di programmare in maniera unitaria le tre annualità del fondo relative al 2019, 2020 e 2021.

L'obiettivo principale della presente programmazione è promuovere su tutto il territorio regionale lo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema diffuso e articolato di percorsi per l'accompagnamento che favoriscano l'uscita dal nucleo familiare di origine in vista del venir meno del sostegno familiare.

In particolare, per la realizzazione del programma devono essere definiti, in collaborazione con i referenti degli Ambiti Territoriali e delle Aziende Sanitarie provinciali gli strumenti per la presa in carico e la valutazione multidimensionale degli utenti.

3. Contesto programmatico di riferimento

3.1 Riferimenti programmatici annualità 2019-2020-2021

È necessario fare riferimento ai Decreti Ministeriali di riferimento per le tre annualità di cui alla presente programmazione.

3.1.1 Annualità 2019

2019 - Il **D.P.C.M. 21 novembre 2019** – “Riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell’art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi) **Annualità 2019**”, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020, ha attribuito alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, una quota di risorse come da tabella 1 allegata allo stesso decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente. Il DPCM ha stabilito, inoltre, che le regioni devono procedere al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, **secondo quanto previsto nella programmazione regionale**, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’art. 2 del DPCM – “Programmazione degli interventi” – stabilisce che le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

La programmazione degli interventi deve inserirsi nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.

Si fa, quindi, riferimento all’Allegato B del DPCM che definisce gli indirizzi di programmazione che contengono:

- a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione sociosanitaria;
- b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
- c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
- d) la programmazione delle risorse finanziarie;
- e) le modalità di monitoraggio degli interventi.

Lo stanziamento per la Regione CALABRIA è pari ad € 1.873.740,00

3.1.2 Annualità 2020

2020 - Il **D.P.C.M. 21 dicembre 2020** – “Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’**Annualità 2020** (c.d. Dopo di Noi)”, pubblicato in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, ha attribuito alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, n.112, una quota di risorse come da tabella 1 allegata allo stesso decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

Il DPCM ha stabilito che le risorse indicate nella colonna 4 della tabella 1, sono specificamente destinate al rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave di cui

all'art. 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, n. 112, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il DPCM ha stabilito, inoltre, che le regioni devono procedere al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, **secondo quanto previsto nella programmazione regionale**, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo stanziamento per la Regione CALABRIA è pari ad € 2.577.300,00 di cui euro 495.000,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM 21.12.2020.

3.1.3 Annualità 2021

2021 - Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2021 – “Riparto per l'Annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Dopo di Noi)”, pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022, ha attribuito alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016, n.112, una quota di risorse come indicate nella **colonna D** della da tabella 1 allegata allo stesso decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

Il DPCM ha stabilito che le risorse indicate nella colonna E della tabella 1, sono specificamente destinate al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, n. 112, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il DPCM ha stabilito, inoltre, che le regioni devono procedere al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, **secondo quanto previsto nella programmazione regionale**, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo stanziamento per la Regione CALABRIA è pari ad € 2.640.670,00 di cui euro 520.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM 21.12.2020.

4. Modalità di attuazione degli interventi

4.1 Sistema dell'offerta

La definizione del Programma operativo regionale si fonda su una analisi compiuta partendo dalla rete dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Calabria.

Il sistema d'offerta per le persone con disabilità, nel suo duplice snodo, la rete sociosanitaria e la rete sociale, è particolarmente ricco e articolato.

La residenzialità e la semi-residenzialità sono modulate a seconda del bisogno di protezione e assistenza della persona con disabilità e si compone, a seconda del livello di bisogno, di unità d'offerta della rete sociosanitaria, e rete sociale e socioassistenziale, così come definita dalla DGR 503/2019, contenente il Regolamento regionale n. 22/2019 e l'allegato A, modificata dalla DGR 669/2022 e dalla D.G.R. 735/2022:

- Residenze sanitarie assistenziali (RSA) **(di competenza della rete Socio-Sanitaria)**;
- Centri diurni per persone con Disabilità mentale;
- Centri diurni per persone con Disabilità;
- Comunità Alloggio per persone con disabilità;
- Comunità Alloggio per persone con disabilità mentale;
- Case-famiglia per persone con disabilità grave;
- Comunità per persone con disabilità – “Dopo di Noi”.

Ai servizi sopra descritti, si aggiungono quelli di Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria) e del Servizio di assistenza domiciliare (SAD nella rete sociale), nonché ulteriori Misure a supporto del mantenimento nel proprio contesto di vita della persona con disabilità atte ad offrire un supporto alla famiglia, tra queste sono di particolare rilievo:

- Misure sostenute con il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle persone con disabilità gravissima e grave;
- Misure rivolte a giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

4.2 Valutazione Multidisciplinare

Dato atto che i contenuti della Legge n. 112/2016 e del relativo Decreto ministeriale del 23/11/2016 sono stati confermati dai Decreti Ministeriali del 21/11/2019, del 21/12/2020 e del 7/12/2021, i quali però introducono elementi fortemente innovativi centrati sulla domanda, intesa come aspettativa delle singole persone con disabilità di una migliore qualità della vita, per evitare che rigidi meccanismi di assegnazione delle risorse condizionino i progetti di vita delle persone.

A tal fine la Regione Calabria ritiene che le percentuali indicate nelle tabelle di riparto delle risorse economiche, contenute nella presente programmazione al punto 5 “Programmazione delle risorse finanziarie”, siano da ritenersi orientative e possano essere pertanto modificate a seguito degli esiti del monitoraggio che verrà condotto sull'andamento dell'attuazione del Decreto ministeriale 23/11/2016.

Nella predisposizione dei progetti è dunque prevista una stretta collaborazione tra Servizi sociali e i Servizi sanitari e laddove necessario con i diversi Servizi dell'ambito scolastico, formazione

professionale e lavoro, in modo tale da garantire un'attenzione complessiva al progetto di vita della persona con disabilità.

Le équipes multiprofessionali presenti in Calabria sono quelle già istituite a livello di Aziende Sanitarie Locali per la valutazione delle persone con bisogni complessi ai fini dell'accesso all'Assistenza Domiciliare Integrata e alle Misure B1 per disabili gravissimi e B2 per disabili gravi e anziani non autosufficienti sostenute con le risorse del Fondo nazionale per le Non autosufficienze (FNA). Queste équipes sono composte generalmente da medico, infermiere e assistente sociale e possono prevedere la presenza di altri professionisti necessari alla valutazione della persona.

Con le Delibere della Giunta Regionale di attuazione dei Piani regionali del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (n. 311/2013, n. 464/2015 e n. 638/2018) sono state date precise indicazioni affinché le équipes multiprofessionali siano integrate dagli operatori sociali degli Ambiti territoriali ed il Progetto individuale che viene predisposto sia sottoscritto da un referente dell'Ambito e dal case manager, oltre che condiviso con la persona disabile/famiglia.

La valutazione multidimensionale è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate a livello nazionale ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa.

Non si esclude l'eventualità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni attualmente presenti sul territorio regionale.

Si conferma che la valutazione multidimensionale dovrà estrinsecarsi in tutti gli elementi fondamentali che definiscono la qualità della vita. Inoltre per sostenere il processo di effettivo perseguimento degli obiettivi della Legge 112/2016, a livello regionale e territoriale saranno previsti incontri ed attività di formazione rivolti agli operatori delle UVM, anche in collaborazione con le Associazioni delle persone con disabilità, anche al fine di favorire l'utilizzo di strumenti che permettano la definizione del Progetto di Vita come previsto all'articolo 14 della Legge 328/00, la comunicazione e partecipazione delle stesse persone con disabilità e/o loro familiari (ad es. comunicazione easy to read, lettere dei desideri...).

La valutazione è effettuata da parte della Unità Valutativa Multidimensionale (UVM), attuata da équipes multidisciplinare di Distretto attraverso l'applicazione dell'[ICF](#) bio/psico/sociale (*l'ICF è la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*).

L'utilizzo della classificazione ICF permetterà di descrivere al meglio lo stato di salute di un individuo all'interno di un dato ambiente, come quello sociale, familiare, lavorativo e scolastico.

4.3 Progetto Individuale

Il Progetto Individuale, esito della valutazione multidimensionale, dovrà essere concordato e sottoscritto da un referente dell'Ambito e da un referente della ASP oltre che condiviso con la persona disabile/famiglia.

Il progetto individuale ha come obiettivo finale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine.

In questo senso tale progetto DEVE tener conto del "continuum" temporale tra le diverse fasi che caratterizzano lo specifico ed individuale percorso verso l'autonomia e l'indipendenza e non può quindi ridursi ad una mera declinazione di obiettivi ed interventi relativi ad una sola delle diverse fasi.

E' auspicabile la realizzazione di un modello di valutazione multidimensionale idoneo a cogliere i bisogni e le aspettative della persona disabile grave nelle diverse dimensioni di vita (es. educazione/istruzione, inserimento lavorativo, vita sociale, ecc.), identificando i fattori contestuali che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano un ostacolo oppure sono

facilitatori in quanto favoriscono, al fine di sostenere e valorizzare l'autonomia della persona disabile:

- lo sviluppo di capacità e competenze;
- la partecipazione sociale;
- il rafforzamento di fattori contestuali personali positivi (immagine di sé, sicurezza, identità autonoma).

Pertanto, il **Progetto individuale** dovrà basarsi:

- su una analisi Multidimensionale;
- sulle dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare;
- sul contesto socio-relazionale della persona disabile;
- sulle motivazioni personali e delle attese sia personali che del contesto familiare
- dovrà definire obiettivi e percorsi volti:
- alla acquisizione/implementazione delle abilità individuali;
- allo sviluppo di un "attivo" inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare;
- a dare concreta realizzazione di una vita autonoma all'interno di formule residenziali, quali quelle previste dai Decreti Ministeriali, o indipendente, rispetto al contesto familiare d'origine.

Quanto sopra rende esplicito come il progetto individuale "debba" dare evidenza delle risorse necessarie alla realizzazione delle fasi sopra descritte, per le dimensioni di vita della persona, per consentire il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase (budget di progetto).

Il progetto individuale, infine, in altri termini, dovrà travalicare la "logica della singola azione" o del momento e dovrà dare certezza sulla continuità nel tempo del progetto stesso.

In tale prospettiva le risorse - qui intese nella più ampia accezione di risorse economiche o relative a prestazioni e servizi da mobilitare, **oltre a quelle a carico del Progetto per i sostegni "Dopo di noi"** - sono anche quelle indirizzate alle persone disabili afferenti al FONDO FNA o ad altri fondi di natura comunale e azioni di natura privata destinate a supportare interventi di natura strutturale o progettualità specifiche nonché risorse della famiglia d'origine o di associazioni familiari.

Il progetto personalizzato dovrà essere costruito intorno ai bisogni e alle necessità concrete delle persone con disabilità, e non dovrà essere inteso come il semplice elenco degli interventi e prestazioni erogate. Dovranno essere pertanto previsti in particolare da parte del case manager degli incontri periodici, con la persona con disabilità e/o dei suoi familiari o con chi ne tutela gli interessi, nei quali ascoltare i desideri, le aspettative e preferenze della persona disabile stessa, che dovranno costituire la base della definizione del progetto personalizzato di vita, tenendo conto delle risorse disponibili e delle azioni concretamente realizzabili.

Allo stesso modo il progetto personalizzato dovrà indicare le modalità di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto delle scelte della soddisfazione e delle preferenze della persona con grave disabilità.

Nella programmazione territoriale dei **32 ambiti territoriali** deve essere inserita ed assicurata una adeguata attività informativa inerente alle modalità di accesso ai servizi e di valutazione multidimensionale al fine di perseguire l'obiettivo della più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità (con il supporto di chi giuridicamente la rappresenta) e della

sua famiglia, sia nella fase di elaborazione che di monitoraggio e valutazione in itinere del piano personalizzato.

4.4 Budget di progetto

L'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Sono descritte le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del citato decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Il budget di progetto è uno strumento organizzativo gestionale per la realizzazione del progetto di vita personalizzato in grado di garantire l'esigibilità del diritto al benessere e alla salute attraverso l'attivazione di interventi sociosanitari integrati. È costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane e dal capitale sociale della comunità di appartenenza ed è orientato a favorire sistemi relazionali familiari e sociali inclusivi e capaci di generare una maggiore e più attiva partecipazione alla vita della persona con disabilità. Tale strumento si caratterizza per la flessibilità finalizzata a coniugare e coordinare diverse risorse secondo una logica di unitarietà. Il contesto normativo di riferimento è delineato nell'enunciato dell'art. 14 della legge n. 328/2000, successivamente ampliato dalla legge n. 112/2016. Le disposizioni che lo identificano come presupposto necessario del progetto personalizzato, si caratterizzano per la previsione della definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nel progetto personalizzato.

La costruzione attenta e aderente ai bisogni evidenziati attraverso la valutazione multidimensionale del budget progettuale, permette di superare la parcellizzazione degli interventi che la persona con disabilità vive nei diversi setting di cura e assistenza. La costruzione partecipata del budget prevede altresì alcuni aspetti fondamentali, quali:

- la centralità del progetto personalizzato;
- la garanzia della massima partecipazione della persona con disabilità attraverso la sottoscrizione di impegni e responsabilità da verificare nel tempo secondo indicatori espliciti e misurabili;
- l'individuazione del case manager (per il monitoraggio del progetto personalizzato e degli obiettivi del budget).

Il progetto deve, in sintesi:

- definire gli obiettivi da perseguire;
- contemplare i diversi interventi/sostegni da attivare per rispondere globalmente ai bisogni della persona;
- prevedere i tempi di realizzazione;
- individuare le risorse necessarie (economiche, professionali, tecnologiche, di comunità) e la loro origine;
- indicare il nominativo e la qualifica professionale del case manager.

Il bisogno della persona dovrà essere valutato anche in relazione all'ambiente in cui la stessa vive, individuando gli interventi più idonei a consentire il mantenimento e l'utilizzo/messa in pratica delle sue capacità e abilità, offrendo sostegni per le sole funzioni venute meno a causa della grave disabilità.

5 Programmazione delle Risorse Finanziarie

Viene indicato in questo capitolo la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per le tre annualità

5.1.1 Annualità 2019

2019		
Tipologia interventi Finanziabili	Importo	%
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del D.M. 21/11/2016. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	374.748,00 €	20%
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 21.11.2016	374.748,00 €	20%
c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6	562.122,00 €	30%
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;	374.748,00 €	20%
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 21/11/2016.	187.374,00 €	10%
Totale	1.873.740,00 €	

Le suindicate percentuali hanno valore indicativo essendo possibile una loro modifica in relazione a documentata giustificazione.

Si prevede di ripartire queste risorse per il finanziamento di progetti ricadenti tra i 32 ambiti territoriali utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale cioè la popolazione nella classe di età 18-64 anni.

In considerazione del sistema di governance esistente a livello regionale ed ai tempi e modi della programmazione territoriale, fermo restando un impegno di spesa complessivo pari almeno alla somma assegnata alla Regione e nel rispetto dei vincoli previsti a livello nazionale, gli importi (e le percentuali) destinati alle singole tipologie di intervento indicati nella tabella sono da considerarsi meramente indicativi e riepilogativi a livello regionale. Le somme esatte potranno essere riportate solo in sede di rendicontazione a seguito dell'attuazione della programmazione territoriale di ogni ambito distrettuale, ovviamente nel rispetto dei vincoli del presente programma.

5.1.2 Annualità 2020

2020				
Tipologia interventi finanziabili	Importo	%	Di cui Risorse destinate agli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM 21.12.2020	
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del D.M. 21.11.2016. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	515.460,00 €	20%	103.092,00 €	20%
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 21.11.2016	515.460,00 €	20%	103.092,00 €	20%
c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6	773.190,00 €	30%	231.957,00 €	30%
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;	515.460,00 €	20%	103.092,00 €	20%
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 21.11.2016.	257.730,00 €	10%	25.773,00 €	10%
Totale	2.577.300,00 €		567.006,00 €	

Le suindicate percentuali hanno valore indicativo essendo possibile una loro modifica in relazione a documentata giustificazione.

Si prevede di ripartire queste risorse per il finanziamento di progetti ricadenti tra i 32 ambiti territoriali utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale cioè la popolazione nella classe di età 18-64 anni.

In considerazione del sistema di governance esistente a livello regionale ed ai tempi e modi della programmazione territoriale, fermo restando un impegno di spesa complessivo pari almeno alla somma assegnata alla Regione e nel rispetto dei vincoli previsti a livello nazionale, gli importi (e le percentuali) destinati alle singole tipologie di intervento indicati nella tabella sono da considerarsi meramente indicativi e riepilogativi a livello regionale. Le somme esatte potranno essere riportate solo in sede di rendicontazione a seguito dell'attuazione della programmazione territoriale di ogni ambito distrettuale, ovviamente nel rispetto dei vincoli del presente programma.

5.1.3 Annualità 2021

2021				
Tipologia interventi finanziabili	Importo	%	Di cui Risorse destinate agli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del DPCM 21.12.2020	
f) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del D.M. 21/11/2016. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	528.134,00 €	20%	105.626,80 €	20%
g) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 21/11/2016	528.134,00 €	20%	105.626,80 €	20%
h) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6	792.201,00 €	30%	237.660,30 €	30%
i) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;	528.134,00 €	20%	105.626,80 €	20%
j) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 21/11/2016	264.067,00 €	10%	26.406,70 €	10%
Totale	2.640.670,00 €		580.947,40 €	

Le suindicate percentuali hanno valore indicativo essendo possibile una loro modifica in relazione a documentata giustificazione.

Si prevede di ripartire queste risorse per il finanziamento di progetti ricadenti tra i 32 ambiti territoriali utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale cioè la popolazione nella classe di età 18-64 anni.

In considerazione del sistema di governance esistente a livello regionale ed ai tempi e modi della programmazione territoriale, fermo restando un impegno di spesa complessivo pari almeno alla somma assegnata alla Regione e nel rispetto dei vincoli previsti a livello nazionale, gli importi (e le percentuali) destinati alle singole tipologie di intervento indicati nella tabella sono da considerarsi meramente indicativi e riepilogativi a livello regionale. Le somme esatte potranno essere riportate solo in sede di rendicontazione a seguito dell'attuazione della programmazione territoriale di ogni ambito distrettuale, ovviamente nel rispetto dei vincoli del presente programma.

Quindi soltanto in fase di monitoraggio di quanto realizzato, sulla base dei bisogni e scelte di programmazione effettuate nei singoli ambiti, sarà possibile fornire un quadro di sintesi regionale.

Nella tabella seguente si riepilogano gli interventi finanziabili per le tre annualità

Tipologia di Interventi	2019		2020		2021		Totale
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
a)	374.748,00 €	20	515.460,00 €	20	528.134,00 €	20	1.418.342,00 €
b)	374.748,00 €	20	515.460,00 €	20	528.134,00 €	20	1.418.341,00 €
c)	562.122,00 €	30	773.190,00 €	30	792.201,00 €	30	2.127.513,00 €
d)	374.748,00 €	20	515.460,00 €	20	528.134,00 €	20	1.418.342,00 €
e)	187.374,00 €	10	257.730,00 €	10	264.067,00 €	10	709.171,00 €
	1.873.740,00 €		2.577.300,00 €		2.640.670,00 €		7.091.710,00 €

6 Modalità di individuazione dei beneficiari

In relazione ai beneficiari, nel formulario di presentazione dei progetti si specifica quanto riportato dal DM 23 novembre 2016. I beneficiari degli interventi a valere sul Fondo sono persone disabili gravi ai sensi della L 104/1992, art 3, comma 3, **dai 18 anni ed oltre (anche ultra sessantacinquenni)** a condizione che la disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità **e sia intervenuta prima dei 65 anni di età**, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Gli **interventi sono prioritariamente erogati** a:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

A valere sulle risorse del Fondo i progetti presentati dagli ambiti dovranno, a pena di inammissibilità, prevedere una valutazione multidimensionale da parte della UVM aggiornata per tutti gli aspiranti beneficiari, come indicato nel paragrafo 1.2.2 del presente documento, che consideri:

- limitazioni dell'autonomia del soggetto
- sostegni e supporti familiari
- condizione abitativa ed ambientale e che tenga conto dell'indice di gravità del bisogno.

Si prevede, inoltre che i beneficiari degli interventi debbano essere valutati anche da un punto di vista della capacità economica familiare, che unitamente alla valutazione dell'urgenza, sarà elemento per l'accesso agli interventi a valere sul Fondo.

7 Interventi e servizi programmati

7.1 Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Nel rispetto dei criteri di accesso e di priorità di cui al Decreto 23.11.2016, al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2017 e dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 i percorsi di cui al presente punto a) sono finalizzati a favorire gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affiancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L. 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare.

Gli interventi dovranno, di norma, avere come risultato l'effettivo passaggio a un contesto abitativo nuovo, diverso dal nucleo familiare di origine.

Quanto segue rappresenta, seppur in modo non esaustivo, le tipologie di intervento finanziabili a valere sul Fondo:

- assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da **assistenti personali** con regolare contratto;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e/o socioeducativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale;
- interventi educativi individuali o di gruppo;
- eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cure;
- cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;
- periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).

Quando sulla base dei bisogni e delle condizioni della persona con grave disabilità non sarà possibile la collocazione in abitazioni o gruppi appartamento con le modalità descritte in precedenza, le UVM potranno proporre l'inserimento nei centri socioriabilitativi residenziali per le persone con disabilità accreditati in Calabria, con i requisiti previsti dalla L. 112/16 e dalla normativa regionale relativa alle strutture socio assistenziali con oneri a carico del presente Fondo DOPO DI NOI.

7.2 Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Rientrano in quest'area interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione,

inclusa l'abitazione di origine e, soluzioni di co-housing, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4 del già citato Decreto 23.11.2016, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Nel rispetto dei criteri di accesso e di priorità di cui al Decreto 23.11.2016, al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2017 e dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 gli interventi di cui al presente punto b), seppur in modo non esaustivo, finanziabili a valere sul Fondo sono:

- assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da assistenti personali con regolare contratto;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e/o socio- educativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale;
- interventi educativi individuali o di gruppo;
- eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cure;
- cohousing con azioni di supervisione e monitoraggio leggero;
- soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e no, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- cohousing con livelli medio bassi di supporto;
- forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

Quando sulla base dei bisogni e delle condizioni della persona con grave disabilità non sarà possibile la collocazione in abitazioni o gruppi appartamento con le modalità descritte in precedenza, le UVM potranno proporre l'inserimento nei centri socio-riabilitativi residenziali per le persone con disabilità accreditati in Calabria ai sensi della DGR 449/2016 e successive integrazioni, con oneri a carico del Fondo Regionale della Non Autosufficienza e senza oneri a carico del fondo di cui alla Legge 112/16.

7.3 Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana

c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Rientrano in quest'area programmi socioeducativi finalizzati a favorire l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle persone con disabilità, e dei loro familiari.

Quanto segue rappresenta, seppur in modo non esaustivo, le tipologie di intervento finanziabili a valere sul Fondo:

- laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;

- azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
- percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;
- percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;
- percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;
- percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

Nell'ambito del progetto di vita e di cura delle persone che beneficiano degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) potrà dunque essere previsto il finanziamento di tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone di cui al Decreto 23.11.2016, al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2017 e dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018. Poiché in Calabria sono disponibili ulteriori canali di finanziamento, non si prevede di utilizzare il Fondo della Legge 112/16 per il finanziamento di tirocini.

7.4 Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Gli interventi finanziabili sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal DM;
- abbattimento barriere architettoniche;
- arredi;
- migliorie tecniche e dell'accessibilità;
- spese per la domotica, la telesorveglianza o teleassistenza;
- oneri di acquisto e urbanistici.

Gli interventi sopra riportati possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o, comunque, un vincolo almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità.

Si prevede di ripartire queste risorse per progetti da realizzare negli ambiti territoriali - distretti sociosanitari in cui è articolato il territorio regionale per la programmazione sociosanitaria, utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale, la popolazione nella classe di età 18-64 anni.

Gli ambiti territoriali programmeranno le risorse assegnate nell'ambito della programmazione distrettuale annuale per la non autosufficienza.

Le risorse potranno essere utilizzate in ambito distrettuale per interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il

possibile pagamento in particolare degli oneri di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

L'obiettivo è favorire la realizzazione di almeno una soluzione alloggiativa di carattere innovativo per ogni macro - ambito provinciale, favorendo la realizzazione e partecipazione agli interventi da parte di soggetti privati con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, che vedano il diretto coinvolgimento delle persone con disabilità e loro famiglie, con particolare riferimento alle Fondazioni di partecipazione.

Le risorse saranno destinate in via prioritaria alla ristrutturazione e messa in opera di impianti e delle attrezzature di alloggi, comprese le abitazioni di proprietà degli utenti, già a disposizione della programmazione territoriale per la realizzazione di progetti; personalizzati per persone con disabilità grave prive del sostegno dei familiari.

In particolare, le soluzioni alloggiative finanziate dovranno presentare caratteristiche di civile abitazione, con caratteristiche strutturali e progetti gestionali finalizzati a riprodurre condizioni abitative e relazioni della casa familiare.

Come indicato nel DM 23.11.2016, fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, le soluzioni alloggiative dovranno possedere i requisiti delle case di civile abitazione. In particolare, le soluzioni alloggiative dovranno rispondere ai requisiti indicati alle lettere a) - f) comma 4, articolo 3.

Si tratterà in particolare di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone. Potrà essere inoltre prevista, sulla base dei bisogni delle persone da ospitare, la presenza di più moduli abitativi nella medesima struttura, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

In situazioni di emergenza ed in particolare in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave il necessario sostegno e non è possibile ovviare con servizi di assistenza domiciliare, è previsto nell'ambito del progetto personalizzato il finanziamento di ricoveri temporanei di emergenza, per i soli oneri a rilievo sociale, in soluzioni alloggiative e residenziali, con caratteristiche che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare, di cui all'articolo 3 comma 4 del citato DM.

8 Monitoraggio delle risorse

In riferimento allo stanziamento riferito all'esercizio finanziario 2019 2020 e 2021, che per la Regione Calabria è pari € 1.873.740,00 per il 2019, € 2.577.300,00 per il 2020 e € 2.640.670,00 per il 2021. Si prevede di ripartire queste risorse tra gli ambiti territoriali - distretti sociosanitari in cui è articolato il territorio regionale per la programmazione socio- sanitaria, utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale, la popolazione nella classe di età 18-64 anni.

Le risorse di cui alla Legge 112/16 sono ripartite sulla base della popolazione residente nei 32 ambiti Territoriali in analogia alla procedura consolidata per la gestione del FNA, programmate dai Comuni su base distrettuale nell'ambito del Piano annuale per la non autosufficienza, con vincolo di destinazione d'uso per i soli interventi previsti dalla Legge e per i beneficiari individuati nelle modalità descritte in precedenza di cui al DM 23.11.2016. In caso non siano spese nell'esercizio finanziario di riparto, vengono utilizzate, nell'esercizio successivo mantenendo le medesime finalità e vincoli di utilizzo.

Le persone con disabilità potranno accedere agli interventi finanziati con il Fondo per il "Dopo di Noi" attraverso le UVM presenti in ogni ambito. Gli ambiti garantiscono l'accesso ai servizi sociali attraverso lo Sportello sociale presente in ogni ambito ed il servizio sociale professionale.

Una prima valutazione della situazione viene effettuata dall'Assistente Sociale che è presente presso l'Ambito o l'ASP di residenza ed istruisce il caso prima della valutazione da parte della UVM.

I progetti presentati dovranno avere questi elementi essenziali:

- coprogettazione pubblico/terzo settore (associazioni, associazioni di genitori, fondazioni di partecipazione, ecc.);
- cofinanziamento del progetto da parte dell'ente proponente e/o dei soggetti partner;
- interventi aggiuntivi e non sostitutivi;
- progettazione personalizzata (predisposizione dei progetti individuali e pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun partecipante);
- percorso di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo.

I progetti presentati saranno sottoposti a valutazione per verificare la conformità degli stessi a quanto disposto dalla L 112/2016, dal DM 23 novembre 2016 e dal presente programma

attuativo. Laddove i progetti presentati non fossero conformi, saranno rinviati ai soggetti proponenti, con le note e le richieste di integrazione per la finanziabilità del progetto. La commissione di valutazione si renderà disponibile per il supporto alla modifica dei progetti.

La Regione, gli Ambiti e le ASP assicureranno in merito ai finanziamenti erogati il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza e pubblicità.

In ogni ambito distrettuale dovranno essere assicurate adeguate attività di informazione e pubblicità in merito alle modalità attraverso le quali le persone con' disabilità potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge 112/16 secondo i criteri di accesso e priorità indicati dalla stessa Legge e dal DM 23.11.2016.

Gli Ambiti dovranno relazionare semestralmente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate. Si prevede che le azioni dovranno prendere avvio entro il I semestre dal primo finanziamento. Il mancato avvio entro i termini stabiliti o l'impiego delle risorse in modo difforme rispetto al progetto presentato può dare esito alla restituzione integrale del finanziamento. La Regione assicurerà un monitoraggio annuale delle attività realizzate in ogni ambito distrettuale con particolare riferimento a:

- azioni realizzate secondo le tipologie di cui all'articolo 4 lettere a); b); c);
- numero persone con grave disabilità beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 4 lettere a); b); c);
- elenco delle soluzioni alloggiative attivate con gli interventi di cui alla lettera d).

Le **relazioni semestrali** dovranno indicare, per ciascun ambito di intervento finanziato:

- numero di beneficiari presi in carico;
- eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso, nonché eventuali subentri;
- risorse economiche impiegate;
- risorse professionali coinvolte;
- descrizione del rispetto dei requisiti essenziali del progetto (ad es. valutazione periodica del pap, partecipazione della persona e della famiglia, ecc.).

Gli interventi finanziabili a valere sul Fondo, dovranno essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e, pertanto, a livello territoriale, tali azioni andranno ad accrescere il portfolio dei servizi e degli interventi inseribili all'interno dei Progetti personalizzati. L'integrazione con le diverse attività, servizi e interventi già esistenti si realizza quindi a livello di progettazione personalizzata con l'attiva partecipazione del beneficiario e della rete familiare e va, quindi, a considerare, non solo le potenzialità ma le legittime aspirazioni della persona. Elemento di particolare attenzione, anche al fine di determinare buone prassi riproducibili sul territorio, sarà l'analisi sui singoli progetti presentati dagli ambiti territoriali, la capacità di integrare, non solo a livello di progetto personalizzato, ma soprattutto a livello di sistema e di creazione di rete, i vari interventi, servizi e programmi che vadano delineando una effettiva rete di azioni volte ad una fattiva integrazione sociale della persona con disabilità priva di sostegno familiare. Grande rilevanza, pertanto, avranno le reti di partnership con il terzo settore, il privato sociale e gli enti territoriali, primo tra tutti il Centro per l'impiego territorialmente competente. La programmazione del Fondo per il Dopo di noi sarà effettuata in ambito distrettuale, in particolare all'interno del piano distrettuale annuale per la non autosufficienza che esplicita le scelte e le azioni da finanziare con il Fondo Regionale della Non Autosufficienza, con il FNA ed anche con il FNPS e le altre risorse sociali a disposizione dei Comuni, garantendo in questo modo un utilizzo integrato e coordinato di tutte le risorse disponibili.